



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 26 giugno 2026

**CASSAZIONE N. 10723/2026: NEL CRAM DOWN FISCALE
CONTA LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA, NON LA
MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 10723/2026
DEP. 22 APRILE 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Cassazione n. 10723/2026: nel *cram down* fiscale conta la convenienza della proposta, non la meritevolezza del debitore

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723) traccia un perimetro definitivo sull'estensione del controllo giudiziale nell'ambito dell'omologazione forzosa (*cram down*) ex art. 88 CCII. La Suprema Corte sancisce il definitivo tramonto del giudizio di "meritevolezza" soggettiva del debitore in sede di concordato preventivo, privilegiando una rigorosa logica di efficienza e utilità economica per il ceto creditorio.

La vicenda trae origine da un concordato preventivo liquidatorio nel quale il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste era dipeso dal voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS. La società proponente aveva quindi richiesto l'omologazione forzosa, ma l'Amministrazione finanziaria si era opposta fermamente contestando non il contenuto economico della proposta, bensì la condotta storica dell'imprenditore. In particolare, il Fisco segnalava presunte attività distrattive e l'autoliquidazione di ingenti compensi da parte dell'amministratrice negli anni antecedenti la crisi, oltre a una sistematica violazione degli obblighi tributari protrattasi per lungo tempo. Secondo la tesi erariale, il dissesto non derivava da fattori esogeni o imprevedibili, ma da una strategia imprenditoriale consapevole; ne sarebbe dovuta derivare una carenza di meritevolezza incompatibile con l'accesso ai benefici della procedura concorsuale.

La Cassazione ha respinto integralmente la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate, offrendo una disamina accurata delle coordinate temporali e normative applicabili alla fattispecie. Sotto questo profilo, i giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 88 CCII nell'attuale formulazione introdotta dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, comunemente noto come *Correttivo-ter*. Trattandosi di una procedura in cui il ricorso era stato depositato nel 2023 ma l'omologazione non era ancora intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, operano i criteri di applicazione transitoria previsti dall'art. 56, comma 4, del medesimo decreto, letti alla luce della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 8 del D.L. n. 178/2024. Tale combinato disposto stabilisce che le nuove regole processuali e sostanziali governano gli strumenti di regolazione della crisi pendenti senza la necessità di rinnovare gli atti già compiuti, confermando come la transazione fiscale debba essere vagliata secondo il paradigma normativo più recente.

L'art. 88, comma 3, così modificato, impone un controllo giurisdizionale squisitamente **oggettivo**. Ciò che il giudice deve verificare è esclusivamente se la proposta di soddisfacimento destinata all'Amministrazione finanziaria risulti più conveniente rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale. Il vaglio del Tribunale, pertanto, non può investire profili di censura morale o valutazioni soggettive sulla condotta passata dell'imprenditore, ma deve concentrarsi sulla concreta utilità economica della soluzione proposta.

Sul piano dell'evoluzione del diritto della crisi, la Cassazione chiarisce il nostro sistema concorsuale ha progressivamente eliminato la meritevolezza quale requisito d'accesso al concordato preventivo, un superamento avviato già con le riforme del biennio 2006-2007 che hanno abrogato i vecchi vincoli e i requisiti soggettivi del sistema fallimentare ante-riforma. In linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in tema di revoca dell'ammissione, pregresse condotte distrattive o illecite non assumono un'autonoma rilevanza ostativa se vengono integralmente e fedelmente rappresentate ai creditori nel piano. È la trasparenza del debitore a fare la differenza: una corretta *disclosure* elimina in radice ogni profilo di "decettività informativa", che costituisce il vero e unico elemento patologico rilevante per il giudice.

A supporto di questa esegesi letterale e sistematica, la Corte opera il parallelismo con l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall'art. 63 CCII. I giudici rilevano che il legislatore, proprio con il testo successivo al *Correttivo-ter*, ha introdotto all'art. 63 specifiche clausole ostative che precludono la transazione fiscale in presenza di condotte simulatorie o fraudolente del debitore. Al contrario, un'analoga limitazione soggettiva non è stata inserita nell'ambito del concordato preventivo. Questa asimmetria normativa non è casuale: nel concordato la tutela dell'ordine pubblico economico e la punizione delle frodi sono demandate a presidi diversi e specifici (quali i poteri revocatori o l'attivazione delle tutele penali), mentre la transazione fiscale in sede di omologa forzosa resta governata dal solo principio della convenienza aritmetica.

Nemmeno il richiamo alla normativa comunitaria operato dal Fisco ha trovato sponda in Cassazione. L'ordinanza chiarisce l'equivoco interpretativo ricordando che la Direttiva *Insolvency* (UE 2019/1023) distingue nettamente i due pilastri della gestione della crisi. Da un lato, vi sono i quadri di ristrutturazione preventiva dedicati alle imprese in difficoltà, dove – in perfetta sintonia con il "considerando 49" – domina sovrano il criterio della convenienza economica rispetto alla liquidazione. Dall'altro, vi sono le procedure di esdebitazione dedicate a concedere una seconda opportunità agli imprenditori insolventi; è solo in questo secondo ambito (disciplinato dal "considerando 78" e dall'art. 23 della Direttiva) che la condotta in malafede o disonesta rileva per negare il beneficio.

Nel caso concreto, l'applicazione di questi principi ha evidenziato l'assoluta bontà economica del concordato proposto rispetto allo scenario liquidatorio. A fronte di un passivo di quasi 6 milioni di euro, la liquidazione giudiziale avrebbe potuto fare affidamento su un attivo stragiudiziale di appena 89.000 euro, una somma talmente esigua da non riuscire a coprire nemmeno per intero le sole spese prededucibili della procedura, azzerando qualsiasi prospettiva di incasso per i creditori



privilegiati e chirografari. Al contrario, la proposta concordataria metteva sul piatto una finanza esterna pari a 1,3 milioni di euro apportata da soci e terzi e garantita da beni personali, assicurando il pagamento tempestivo e certo di una percentuale pari al 20% a favore di tutte le classi di creditori. I giudici di merito hanno peraltro correttamente computato tra le ragioni di convenienza anche il risparmio sui costi e sui tempi incerti legati all'esperimento di eventuali azioni risarcitorie contro l'organo gestorio.

Per i professionisti e gli *advisor* impegnati nella gestione delle crisi d'impresa, l'ordinanza n. 10723/2026 traccia una strada maestra. In presenza di resistenze o veti da parte del Fisco, la difesa della proposta deve poggiare su una perizia comparativa inattaccabile dal punto di vista matematico ed economico. Nella predisposizione di concordati con transazione fiscale e nelle ipotesi di *cram down* appare dunque sempre più centrale costruire una documentazione robusta sulla **convenienza comparativa della proposta**, valorizzando elementi quali: (i) il differenziale economico rispetto allo scenario liquidatorio; (ii) la disponibilità di finanza esterna; (iii) la certezza delle tempistiche; (iv) la riduzione dei costi procedurali; (v) la maggiore soddisfazione dei creditori.

Se dunque le condotte gestionali del passato non vanno nascoste, ma descritte analiticamente nel piano per escludere qualsiasi profilo di decettività, l'apporto di risorse esterne si conferma il grimaldello strategico fondamentale per rendere evidente e insindacabile il differenziale di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

La Cassazione 'blinda' così il *cram down* fiscale nel concordato preventivo, confermando che la logica del risultato e dell'effettiva utilità economica della procedura prevale su qualsiasi intento sanzionatorio o moraleggiante.

